



**AGEVOLAZIONI FISCALI  
PER LE AGGREGAZIONI AZIENDALI  
REALIZZATE MEDIANTE FUSIONE, SCISSIONE  
E CONFERIMENTO DI AZIENDA**

*(Art. 1, commi da 242 a 249, della legge  
27 dicembre 2006, n. 296, legge finanziaria per il 2007)*

*Documento n. 4 del 14 febbraio 2007*

**CIRCOLARE**

## INDICE

<i>Premessa</i>	Pag.	1
<b>1. Ambito soggettivo</b>	“	3
1.1. <i>I soggetti destinatari del beneficio</i> (art. 1, commi 242 e 243)	“	3
1.2. <i>I soggetti partecipanti alle operazioni: condizioni per il beneficio</i> (art. 1, commi 244 e 245)	“	4
1.2.1. <i>Operatività da almeno due anni</i> (art. 1, comma 244)	“	4
1.2.2. <i>Non appartenenza ad un gruppo societario</i> (art. 1, comma 244)	“	5
1.2.3. <i>Mancaza di un rapporto partecipativo</i> (art. 1, comma 244)	“	6
1.2.4. <i>Esclusione per le imprese controllate anche indirettamente da uno stesso soggetto</i> (art. 1, comma 244)	“	6
1.2.5. <i>Rispetto delle condizioni nei due anni precedenti all'operazione</i> (art. 1, comma 245)	“	7
<b>2. Ambito oggettivo</b> (art. 1, comma 242)	“	8
<b>3. Beneficio fiscale</b>	“	9
3.1 <i>Operazioni di fusione e di scissione</i> (art. 1, comma 242)	“	10
3.2 <i>Operazioni di conferimento</i> (art. 1, comma 243)	“	12
3.3. <i>Decorrenza del beneficio</i>	“	13
3.4. <i>Effetti del beneficio</i>	“	14
<b>4. Istanza di interpello</b> (art. 1, comma 246)	“	14
<b>5. Decadenza dall'agevolazione</b> (art. 1, comma 248)	“	15
5.1 <i>Istanza di disapplicazione della decadenza</i> (art. 1, comma 248)	“	16
5.2. <i>Effetti della decadenza</i> (art. 1, comma 249)	“	17
Esempio n. 1 <i>Il calcolo del disavanzo da concambio</i>	“	18
Esempio n. 2 <i>Gli effetti del bonus fiscale</i>	“	20
Esempio n. 3 <i>Agevolazione fiscale per i conferimenti neutrali di azienda</i>	“	22

## AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE AGGREGAZIONI AZIENDALI REALIZZATE MEDIANTE FUSIONE, SCISSIONE E CONFERIMENTO DI AZIENDA

### *Premessa*

La legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007)<sup>1</sup>, ha introdotto una agevolazione fiscale temporanea per le aggregazioni aziendali realizzate mediante operazioni di fusione, scissione e conferimento di azienda (art. 1, commi da 242 a 249).

Secondo la nuova disciplina, al ricorrere di specifiche condizioni, i maggiori valori iscritti in bilancio per effetto della imputazione del disavanzo di concambio derivante da fusioni e scissioni effettuate nel biennio 2007-2008 sono fiscalmente riconosciuti. Lo stesso riconoscimento fiscale è previsto per i maggiori valori iscritti dal conferitario a seguito di conferimenti neutrali di aziende, perfezionati nel medesimo periodo.

Si tratta di una novità interessante per le imprese, in quanto rappresenta una deroga alla normale neutralità fiscale delle operazioni straordinarie. A seguito della abrogazione delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 358 del 1997 (ad opera della riforma IRES, realizzata con il D.Lgs. n. 344 del 2003), le fusioni e le scissioni sono fiscalmente neutre: le stesse, quindi, non possono dar luogo alla emersione di maggiori valori fiscalmente riconosciuti.

Per i conferimenti di aziende, invece, l'ordinario regime di neutralità, previsto dall'art. 176 del TUIR, comporta, per il conferitario, la continuità dei valori fiscali dei beni compresi nel compendio conferito e, per il conferente, il "trasferimento" del valore stesso sulla partecipazione acquisita. Tale regime, pur potendo essere disapplicato, con la opzione per l'applicazione delle disposizioni che qualificano fiscalmente il conferimento come un atto di realizzo, ha assunto rilevante importanza operativa. Il conferimento in neutralità fiscale permette infatti di realizzare la successiva cessione delle partecipazioni acquisite nella società conferitaria usufruendo, al ricorrere delle condizioni stabilite, della esenzione parziale delle plusvalenze prevista dall'art. 87 del TUIR. Né l'amministrazione finanziaria può contestare la elusività dell'operazione, per espressa previsione di legge.

---

<sup>1</sup> Pubblicata nella G.U. n. 299 del 27 dicembre 2006, Supplemento Ordinario n. 244.

Per le fusioni, le scissioni e i conferimenti “neutrali” appunto, la legge finanziaria 2007 **consente ai contribuenti il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti, attribuiti all’avviamento o ai beni strumentali materiali e immateriali, fino ad un importo massimo di 5 milioni di euro.** Non sono previsti oneri tributari ma è solo necessario proporre apposita istanza preventiva di interpello (è una condizione inderogabile) in modo da permettere all’Agenzia delle entrate di controllare il rispetto delle condizioni stabilite. I beni così fiscalmente rivalutati debbono essere conservati almeno per quattro periodi d’imposta.

In estrema sintesi:

- si tratta di una rivalutazione fiscale gratuita dei cespiti esistenti presso le società partecipanti all’operazione ovvero della iscrizione di una posta a titolo di avviamento avente anch’essa rilevanza fiscale;
- la rivalutazione dei cespiti o l’iscrizione dell’avviamento hanno rilevanza fiscale entro il limite massimo complessivo di 5 milioni di euro e sempre che l’operazione di aggregazione (mediante fusione, scissione o conferimento neutrale di azienda) sia effettuata tra il 1° gennaio 2007 ed il 31 dicembre 2008;
- non sono previsti criteri vincolanti di attribuzione del valore fiscalmente riconosciuto ai diversi beni. Il soggetto risultante dalla operazione è quindi libero di scegliere come attribuire i plusvalori, nel rispetto delle norme civilistiche e nei limiti consentiti dal presumibile valore effettivo dei singoli beni, in modo da massimizzare il beneficio fiscale.

Obiettivo della norma, come si chiarirà in seguito, è quello di incentivare le aggregazioni aziendali tra soggetti indipendenti, non legati da vincoli partecipativi (e non quindi le mere riorganizzazioni operate nell’ambito dei gruppi societari).

Non è prevista nessuna limitazione dimensionale: l’agevolazione quindi non è limitata alle piccole e medie imprese ma estesa a tutte le imprese in possesso dei requisiti richiesti.

Sulla materia l’Agenzia delle entrate ha fornito alcune prime precisazioni con le risposte ai quesiti formulati in occasione del Telefisco 2007 (del 30 gennaio scorso). Per le altre perplessità interpretative suscitate dalle nuove disposizioni si è provveduto a prospettare quella che pare la soluzione più corretta. Per tali profili sarà utile conoscere anche la interpretazione che riterrà di fornire l’Agenzia delle entrate.

Per illustrare la portata della nuova disciplina, in allegato alla presente circolare sono proposti alcuni esempi.

IL PRESIDENTE  
*Prof. Paolo Moretti*

## 1. Ambito soggettivo

L'agevolazione è riconosciuta alle sole società di capitali residenti, al verificarsi di una serie di condizioni riferite alla situazione soggettiva delle imprese interessate alle operazioni di aggregazione.

### 1.1. *I soggetti destinatari del beneficio* (art. 1, commi 242 e 243)

I destinatari dell'agevolazione sono i soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lett. a), del TUIR *“che risultano da operazioni di aggregazione aziendale realizzate attraverso fusione o scissione, effettuate negli anni 2007 e 2008.”*

Trattasi quindi delle società per azioni e in accomandita per azioni, delle società a responsabilità limitata, delle società cooperative e delle società di mutua assicurazione, residenti nel territorio dello Stato<sup>2</sup>.

Poiché i soggetti considerati dalla norma sono quelli *“che risultano”* dalle operazioni di fusione o scissione, ciò che rileva è la natura giuridica del soggetto che risulta dall'aggregazione, indipendentemente dalla tipologia dei soggetti che partecipano all'operazione stessa.

Si tratta di una precisazione di non poco conto, non soltanto perché consente la partecipazione all'operazione di soggetti residenti diversi da quelli indicati all'art. 73, comma 1, lett. a), del TUIR (ad esempio, le società di persone e gli enti commerciali) ma soprattutto perché non rende inapplicabile il beneficio qualora a partecipare all'operazione siano soggetti non residenti (ad esempio, in qualità di soggetti incorporati, fusi o scissi).

Per i conferimenti d'azienda *“neutrali”*, il beneficio è riconosciuto al *“soggetto conferitario di cui al comma 242”*.

In altri termini, la norma non si limita a stabilire che, nel caso di operazioni di conferimento di azienda effettuate ai sensi dell'art. 176 del TUIR, il beneficio è riconosciuto al soggetto conferitario, ma precisa che si deve trattare di uno dei soggetti considerati nel precedente comma 242, vale a dire uno dei soggetti indicati nell'art. 73, comma 1, lett. a), del TUIR (società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e società di mutua assicurazione, residenti nel territorio dello Stato).

Poiché i conferimenti di aziende in neutralità fiscale sono consentiti anche quando il conferitario sia un soggetto di cui all'art. 73, comma 1, lett. b), del TUIR (ente pubblico o privato, diverso dalle società, residente nel territorio dello Stato, che abbia

---

<sup>2</sup> E' dubbia però l'applicazione dell'agevolazione alle società che adottino i principi contabili internazionali (vedi successivo paragrafo 3.1.3.).

per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali), deve concludersi che con la precisazione di cui si è detto la norma ha voluto escludere dal beneficio le operazioni di conferimento che vedano come conferitario un ente commerciale residente<sup>3</sup>.

### *1.2. I soggetti partecipanti alle operazioni: condizioni per il beneficio (art. 1, commi 244 e 245)*

Per il riconoscimento del beneficio ai destinatari dello stesso, quali individuati nel paragrafo precedente, le imprese che partecipano all'operazione di aggregazione devono rispettare le seguenti condizioni:

- devono tutte essere operative da almeno due anni;
- non devono far parte dello stesso gruppo societario;
- non debbono essere legate tra loro da un rapporto di partecipazione;
- non debbono essere controllate anche indirettamente dallo stesso soggetto, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.

Né basta il rispetto di queste condizioni alla data di effettuazione dell'operazione straordinaria (fusione, scissione o conferimento), perché il beneficio è riconosciuto soltanto se le imprese interessate all'operazione di aggregazione *“si trovino o si siano trovate ininterrottamente, nei due anni precedenti all'operazione, nelle condizioni che consentono il riconoscimento”* del beneficio fiscale. In altri termini, si richiede che le condizioni sopra elencate siano state rispettate anche nei due anni precedenti l'operazione.

Passando a considerare le singole condizioni, può rilevarsi quanto segue.

#### *1.2.1. Operatività da almeno due anni (art. 1, comma 244)*

Le imprese che partecipano all'operazione di aggregazione devono aver iniziato una attività commerciale o industriale effettiva da almeno due anni.

Secondo l'Agenzia delle entrate, la condizione non può ritenersi soddisfatta:

- se le imprese che partecipano all'operazione sono state costituite da meno di due anni;
- se le imprese che partecipano all'operazione non esercitano un'effettiva attività d'impresa.

---

<sup>3</sup> Non risulta chiaro per quale motivo sia stato riservato un trattamento deteriore agli enti commerciali.

*“Attesa la finalità della norma, l’operatività deve intendersi in senso “sostanziale” con la conseguenza che il beneficio non potrà essere riconosciuto qualora le imprese risultino solo formalmente costituite da almeno un biennio, essendo invece necessario ai fini che qui interessano un quid pluris”.*

*In questo senso, in sede di risposta all’istanza di interpello, “L’Agenzia delle entrate potrà prendere a riferimento il concetto di operatività utilizzato per le cd. “società di comodo” di cui all’art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 escludendo dall’agevolazione tutte quelle situazioni in cui le società, al di là dell’oggetto sociale dichiarato, sono state costituite per gestire il proprio patrimonio nell’interesse dei soci, anziché per esercitare un’effettiva attività commerciale o industriale, risultando pertanto non operative”.*<sup>4</sup>

Alla luce di tali interpretazioni, sembra possibile concludere che, secondo l’Agenzia delle entrate, non è sufficiente che all’operazione partecipino esclusivamente imprese per realizzare un’aggregazione aziendale e che l’operazione abbia dato luogo ad un complesso aziendale di dimensioni più grandi ma occorre anche che le imprese interessate esercitino un’effettiva attività commerciale o industriale (rivolta al mercato). Come pare d’intendere, gli uffici potranno prendere a riferimento il concetto di operatività utilizzato per le cosiddette “società di comodo” ma solo per verificare se nella fattispecie alla eventuale “non operatività fiscale” corrisponda anche una mancanza di effettiva attività commerciale o industriale.

In sostanza, la circostanza che la società interessata vada qualificata “non operativa”, ai sensi dell’art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, non dovrebbe comportare la automatica esclusione del beneficio fiscale. Si ritiene quindi che anche dette società “non operative” possano dare diritto al beneficio, quando sia possibile dimostrare che la società stessa svolge una effettiva attività commerciale o industriale nei confronti del mercato.

#### 1.2.2. *Non appartenenza ad un gruppo societario* (art. 1, comma 244)

Le imprese che partecipano all’operazione di aggregazione non devono far parte dello stesso gruppo societario.

La norma non precisa cosa debba intendersi per “gruppo societario”.

Considerato che manca una definizione di gruppo societario e tenuto conto della finalità della norma (di agevolare le aggregazioni di imprese ma non le riorganizzazioni nell’ambito del gruppo), si ritiene che possano considerarsi parte dello stesso gruppo societario la società controllante e le società controllate, ai sensi dell’art. 2359 del codice civile<sup>5</sup>.

---

<sup>4</sup> Risposte dell’Agenzia delle entrate ai quesiti formulati in occasione del Telefisco 2007, punto 16.

<sup>5</sup> “Sono considerate società controllate:

1. le società di cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;
  2. le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria;
- (segue)

1.2.3. *Mancanza di un rapporto partecipativo*  
(art. 1, comma 244)

Le imprese che partecipano all'operazione di aggregazione non debbono essere legate tra loro da un rapporto di partecipazione.

E' quindi sufficiente un qualsiasi rapporto di partecipazione per escludere l'applicazione del beneficio. In mancanza di precisazioni, il tenore letterale della norma indurrebbe a dare rilevanza a qualsiasi partecipazione, per quanto ridotta.

Anche questa ulteriore condizione non può che essere letta come preordinata all'obiettivo di favorire soltanto le aggregazioni tra imprese, indipendenti tra loro. Nella valutazione del legislatore si ritiene evidentemente che anche una partecipazione ridotta possa comportare il rischio di un utilizzo dell'agevolazione per finalità diverse.

Questo assoluto rigore suscita perplessità. Infatti, mentre nessun dubbio si pone per le ipotesi di società legate tra loro da vincoli partecipativi rilevanti, meno giustificabile pare l'inapplicabilità del beneficio quando il legame partecipativo sia molto contenuto o addirittura trascurabile. In questi ultimi casi sarebbe fuori luogo parlare di una riorganizzazione aziendale. Va pure considerato che spesso, nella prassi delle operazioni straordinarie, le aggregazioni vengono anticipate proprio dalla assunzione di partecipazioni di minoranza che ora però, in base alla formulazione della norma, escludono dalla fruizione del beneficio fiscale.

1.2.4. *Esclusione per le imprese controllate anche indirettamente da uno stesso soggetto*  
(art. 1, comma 244)

Le imprese che partecipano all'operazione di aggregazione non debbono essere controllate anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.

Per fare un esempio: la società A controlla la società B; la società B controlla la società C. L'eventuale aggregazione di B con C non darebbe diritto all'agevolazione, perché B e C sono controllate dallo stesso soggetto A (B, controllo diretto; C, controllo indiretto):

La specificazione della condizione ulteriore che le imprese non siano anche indirettamente controllate da uno stesso soggetto, sembra completare la nozione di "gruppo societario", come prospettata al paragrafo 1.2.2.

---

(segue nota 5)

3. *le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.*

*Ai fini dell'applicazione dei nn. 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi" (art. 2359 cod. civ.).*

Non si ritiene possibile richiamare la disciplina del consolidato fiscale (artt. 117 e ss. del TUIR), secondo la quale la società controllante deve partecipare per una percentuale superiore al 50% sia al capitale sociale che agli utili delle controllate.



1.2.5. *Rispetto delle condizioni nei due anni precedenti all'operazione*  
(art. 1, comma 245)

Come già segnalato, il beneficio è riconosciuto soltanto se le imprese interessate all'operazione di aggregazione *“si trovino o si siano trovate ininterrottamente, nei due anni precedenti all'operazione, nelle condizioni che consentono il riconoscimento”* del beneficio fiscale.

Come chiarito dall'Agenzia delle entrate, *“la congiunzione “o” ha valenza non disgiuntiva<sup>6</sup> ma aggiuntiva. Conseguentemente, la norma in oggetto deve essere letta nel senso che le disposizioni dei commi 242, 243 e 244 si applicano solo a condizione che tutte le imprese partecipanti alle descritte operazioni di aggregazione aziendale possiedano ininterrottamente i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti ai fini del riconoscimento fiscale sia al momento in cui viene posta in essere l'operazione di fusione, scissione o conferimento, sia nei due anni precedenti l'operazione stessa”*.

In altri termini, le imprese interessate all'operazione di aggregazione aziendale non solo debbono rispettare le condizioni sopra elencate alla data di effettuazione dell'operazione ma debbono averlo fatto anche nei due anni precedenti l'operazione. La disposizione ha una valenza antielusiva, volta cioè ad evitare che i benefici possano essere estesi a soggetti che si *“organizzino”* per possedere i requisiti alla data di effettuazione dell'operazione. E' chiaro, infatti, che senza una disposizione che richieda una preesistenza dei requisiti rispetto alla data di effettuazione dell'operazione, i contribuenti potrebbero porre in essere manovre tali da rendere applicabile il beneficio anche in fattispecie che, nella sostanza, non sarebbero meritevoli.

Un dubbio nasce a proposito della necessità che le imprese siano state operative da almeno due anni (paragrafo 1.2.1.). Se anche per questa condizione dovesse valere la necessità del rispetto anche nei due anni precedenti all'operazione, ne deriverebbe di fatto una condizione di operatività che potrebbe arrivare fino a quattro anni. Esempio: operazione di fusione effettuata il 1° marzo 2007. A questa data le imprese partecipanti alla fusione debbono risultare operative almeno dal 1° marzo 2005. Ma questo non basterebbe in quanto, poiché la condizione (operatività *“da almeno due anni”*) andrebbe rispettata anche nei due anni precedenti, sarebbe necessario dimostrare la operatività anche dal 1° marzo 2003 (due anni precedenti al 1° marzo 2005). Anche se la formulazione letterale della norma potrebbe portare a questa interpretazione, si ritiene che la considerazione complessiva delle condizioni stabilite consenta di sostenere che la operatività richiesta è soltanto quella di due anni precedenti alla data di effettuazione dell'operazione. Solo in questa maniera si riconduce la condizione della operatività alla stessa durata temporale prevista per il rispetto delle altre condizioni. Né si individuano motivi plausibili che possano giustificare per la condizione della operatività una durata doppia.

---

6 Da taluno era stato prospettato che l'utilizzo della congiunzione *“o”* poteva far ritenere applicabile il beneficio anche ai soggetti che non possiedano, al momento della effettuazione dell'operazione, i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti ma li abbiano posseduti ininterrottamente nei due anni precedenti.

## 2. Ambito oggettivo (art. 1, comma 242)

Danno diritto al beneficio (del riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti) le operazioni di aggregazione aziendale realizzate attraverso fusione, scissione o conferimento d'azienda effettuate negli anni 2007 e 2008.

Il beneficio non è quindi riconosciuto a qualsiasi fusione, scissione o conferimento ma solo alle operazioni che abbiano i requisiti di cui si è detto al paragrafo 1 (il soggetto risultante deve essere una società di capitali; i soggetti partecipanti all'operazione devono svolgere un'effettiva attività commerciale o industriale e devono essere tra loro indipendenti) e che permettano di realizzare una "aggregazione aziendale".

L'operazione realizzata deve concretizzare innanzi tutto una "aggregazione aziendale". A questo proposito, non basta la formazione di un'azienda di dimensione più grande: occorre che l'azienda realizzata con l'operazione straordinaria sia la risultante dell'unione di due aziende preesistenti. In questo senso, si ritiene che:

- il conferimento di un'azienda ad una società di nuova costituzione non sia operazione idonea ad ottenere il beneficio fiscale perché, al momento dell'operazione, la società conferitaria non ha un'azienda preesistente che possa essere aggregata a quella conferita<sup>7</sup>. Lo stesso dicasi per un'operazione di scissione con attribuzione di un'azienda ad una beneficiaria di nuova costituzione;
- non possa usufruire del beneficio un'operazione di conferimento che avesse ad oggetto un compendio di beni non qualificabili come "azienda" o una scissione che attribuisse alla beneficiaria lo stesso compendio di beni (non qualificabili come "azienda").

2.1. Le disposizioni non chiariscono quando le operazioni straordinarie debbano intendersi "effettuate". Secondo l'Agenzia delle entrate<sup>8</sup>:

- con riferimento alle operazioni di *fusione e di scissione*, tale momento coincide con la data di efficacia giuridica della fusione o della scissione, ai sensi, rispettiva-

---

<sup>7</sup> Senza considerare che la conferitaria non risulterebbe operativa da almeno due anni.

Si ritiene che altrettanto inidonea sarebbe la costituzione di una nuova società mediante due distinti e indipendenti conferimenti. L'operazione infatti realizzerebbe un'aggregazione di aziende presso la società conferitaria ma mancherebbe il rispetto di una delle condizioni previste ("qualora alle operazioni di aggregazione aziendale partecipino esclusivamente imprese operative da almeno due anni"). Nella fattispecie le imprese che partecipano all'operazione sono la conferente e la conferitaria che, appunto perché nuova, non è operativa da almeno due anni.

<sup>8</sup> Risposte dell'Agenzia delle entrate ai quesiti formulati in occasione del Telefisco 2007, punto 16.

- mente, dell'art. 2504-bis<sup>9</sup> e dell'art. 2506-quater<sup>10</sup> del codice civile;
- in relazione ai *conferimenti d'azienda*, tale momento coincide con la data di iscrizione della delibera di aumento del capitale sociale presso il registro delle imprese, ai sensi dell'art. 2436, comma 5<sup>11</sup>, del codice civile.

### 3. Beneficio fiscale

Per le operazioni di aggregazione aziendale realizzate attraverso fusioni e scissioni si considera riconosciuto, ai fini fiscali, il valore di avviamento e quello attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali, per effetto della imputazione in bilancio del disavanzo da concambio, per un ammontare complessivo non eccedente l'importo di 5 milioni di euro.

Lo stesso vale per i maggiori valori iscritti dal soggetto conferitario, nel caso di operazioni di conferimento di azienda "fiscalmente neutrali", ai sensi dell'art. 176 del TUIR.

Va evidenziato subito che tale disciplina di favore ha una esclusiva valenza fiscale e non incide pertanto sui criteri civilistici<sup>12</sup> e contabili<sup>13</sup> di iscrizione in bilancio delle operazioni straordinarie.

Il riconoscimento fiscale non comporta alcun onere tributario: non è necessario pagare alcuna imposta, anche sostitutiva, come invece previsto in passato quando altre normative speciali hanno consentito il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti. Occorre soltanto proporre apposita istanza preventiva di interpello in modo da permettere all'Agenzia delle entrate di controllare il rispetto delle condizioni stabilite. Si sottolinea che, in mancanza della istanza preventiva di interpello, il beneficio fiscale non può essere riconosciuto<sup>14</sup>.

Ciò premesso, è utile distinguere le operazioni di fusione e scissione da quelle di conferimento.

---

9 "La fusione ha effetto quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504. Nella fusione mediante incorporazione può tuttavia essere stabilita una data successiva." (art. 2504-bis, secondo comma, cod. civ.).

"L'atto di fusione deve essere depositato per l'iscrizione, a cura del notaio o dei soggetti cui compete l'amministrazione della società risultante dalla fusione o di quella incorporante, entro trenta giorni, nell'ufficio del registro delle imprese dei luoghi ove è posta la sede delle società partecipanti alla fusione, di quella che ne risulta o della società incorporante" (art. 2504, secondo comma, cod. civ.).

10 "La scissione ha effetto dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di scissione nell'ufficio del registro delle imprese in cui sono iscritte le società beneficiarie; può essere tuttavia stabilita una data successiva, tranne che nel caso di scissione mediante costituzione di società nuove" (art. 2506-quater, cod. civ.).

11 "Il notaio che ha verbalizzato la deliberazione di modifica dello statuto, entro trenta giorni, .....ne richiede l'iscrizione nel registro delle imprese contestualmente al deposito .....(art. 2436, primo comma, cod. civ.).

"Il tribunale, verificato l'adempimento delle condizioni richieste dalla legge e sentito il pubblico ministero, ordina l'iscrizione nel registro delle imprese con decreto soggetto a reclamo" (art. 2436, quarto comma, cod. civ.).

"La deliberazione non produce effetti se non dopo l'iscrizione" (art. 2436, quinto comma, cod. civ.).

12 Per le fusioni, vedi l'2504-bis, quarto comma, cod. civ.

13 Vedi Il documento dell'Organismo Italiano di contabilità "OIC 4 Fusione e scissione" del gennaio 2007.

14 Vedi successivo paragrafo 4.

### 3.1 Operazioni di fusione e di scissione (art. 1, comma 242)

Per le operazioni di fusione e di scissione, l'agevolazione è rappresentata dal riconoscimento fiscale del valore di avviamento e di quello attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali, per effetto della imputazione in bilancio del disavanzo da concambio<sup>15</sup>, per un importo complessivo non superiore a 5 milioni di euro.

E' utile ricordare che, nell'ambito delle operazioni di fusione o scissione, il concambio viene calcolato in base al rapporto tra il valore economico del patrimonio netto "trasferito" e quello complessivo risultante dalla aggregazione. Siccome il valore economico dei patrimoni ben può divergere rispetto al loro valore contabile, è possibile che l'aumento del capitale sociale (o, più in generale, del patrimonio netto) della società incorporante, risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione, conseguente alla fusione o scissione, sia superiore al patrimonio netto contabile "acquisito". Tale differenza positiva rappresenta appunto un disavanzo da concambio, ossia una posta di equilibrio contabile iscritta nell'attivo della società incorporante, risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione<sup>16</sup>.

Se tale differenza fosse negativa, ossia se il patrimonio netto contabile trasferito fosse superiore all'aumento del patrimonio necessario per assegnare le partecipazioni in cambio, si avrebbe un avanzo da concambio, da allocare nel passivo patrimoniale tra le poste del patrimonio netto.

Secondo l'Amministrazione finanziaria, "il disavanzo da concambio è una posta di equilibrio contabile che misura la eccedenza dell'aumento del patrimonio netto deliberato dalla società incorporante o beneficiaria rispetto a quello della società incorporata o scissa indicato nelle scritture contabili:

*Dal punto di vista economico esso può rappresentare le plusvalenze latenti presenti nella società incorporata, fusa o scissa, Pertanto, se il disavanzo da concambio viene iscritto nell'attivo di bilancio, potrebbe essere utilizzato per rivalutare, con rilevanza esclusivamente civilistica, i beni ricevuti a seguito della fusione o della scissione, nonché per iscrivere una voce a titolo di avviamento" (cfr. circolare del Ministero delle finanze 19 dicembre 1997, n. 320, paragrafo 4.2.2.).*

In deroga appunto alla ordinaria irrilevanza fiscale dei maggiori valori iscritti con imputazione del disavanzo da concambio, l'art. 1, commi 242 e seguenti, della legge finanziaria per il 2007, riconosce valenza fiscale a tali maggiori valori iscritti. La rilevanza fiscale potrà dare quindi diritto alla deduzione fiscale di maggiori ammortamenti e si rifletterà inoltre nella quantificazione delle plusvalenze o minu-

<sup>15</sup> Per il calcolo del disavanzo da concambio, vedi in allegato l'esempio n. 1.

<sup>16</sup> Sul punto vedi OIC 4, paragrafo 4.4.3.. "Può emergere un disavanzo da concambio nel caso in cui il valore dell'aumento del capitale dell'incorporante sia maggiore alla corrispondente quota di terzi del patrimonio netto dell'incorporata, ovvero un avanzo da concambio nel caso in cui il valore dell'aumento di capitale dell'incorporante sia minore rispetto alla corrispondente quota di terzi del patrimonio netto contabile dell'incorporata".

svalenze in caso di realizzo (sempre che il realizzo si verifichi dopo quattro periodi d'imposta dalla effettuazione dell'operazione. Sul punto vedi paragrafo 5).

E' da notare che la spettanza del beneficio non è condizionata dai successivi comportamenti degli azionisti. Questi infatti potrebbero cedere la partecipazione ricevuta a seguito della fusione, senza per questo incidere sul riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti dalla società risultante dalla fusione (o beneficiaria).

Il beneficio riconosciuto alla società risultante dalla fusione (o beneficiaria) è invece soggetto a decadenza, in caso di successive ulteriori operazioni straordinarie o in caso di cessione dei beni fiscalmente rivalutati secondo la speciale disciplina (vedi successivo paragrafo 5).

3.1.1. Il richiamo al solo disavanzo da concambio esclude la possibilità di ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti per effetto dell'imputazione del disavanzo da annullamento<sup>17</sup>, ossia di quella posta contabile che può generarsi nell'ambito di operazioni di fusione o scissione tra società legate tra loro da vincoli partecipativi.

La esclusione è una diretta conseguenza della disciplina di attribuzione del beneficio. Se è vero che il beneficio è negato qualora le imprese partecipanti facciano parte dello stesso gruppo societario ovvero siano legate tra loro da un rapporto di partecipazione ovvero siano controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile (vedi precedente paragrafo 1.2), non esiste alcuno spazio per il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti con imputazione del disavanzo da annullamento, che restano fiscalmente non riconosciuti (art. 172, comma 2, del TUIR).

La disciplina di favore introdotta con la legge finanziaria per il 2007 mira ad agevolare e promuovere le concentrazioni tra soggetti indipendenti e si occupa, quindi, inevitabilmente, del solo riconoscimento fiscale del disavanzo da concambio, ossia di quella differenza che non è generata dall'annullamento di partecipazioni già possedute bensì dall'aumento del patrimonio netto della società incorporante o risultante dalla fusione (ovvero della beneficiaria nel caso di scissioni) necessario per assegnare le partecipazioni ai soci della società incorporata, fusa o scissa<sup>18</sup>.

---

17 Il disavanzo da annullamento costituisce una posta di equilibrio contabile che misura l'eccedenza del valore contabile della partecipazione annullata, per effetto della fusione o scissione, rispetto al patrimonio netto della società incorporata o scissa indicato nelle scritture contabili della incorporante o beneficiaria (cfr. circolare del Ministero delle finanze 19 dicembre 1997, n. 320, paragrafo 4.2.2.). Sul punto vedi anche OIC 4, paragrafo 4.4.3..

18 Non sempre il disavanzo da annullamento è correlata a mere riorganizzazioni aziendali potendo presentarsi anche in relazione a vere e proprie aggregazioni. La scelta legislativa, evidentemente, ha inteso evitare una articolata regolamentazione delle fattispecie ammesse a fruire del *bonus*, escludendo *tout court* la rilevanza delle aggregazioni tra società con rapporti partecipativi e quindi anche la rilevanza dei disavanzi da annullamento.

3.1.2. Il valore di avviamento e quello attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali, per effetto dell'imputazione in bilancio del disavanzo da concambio, sono fiscalmente riconosciuti entro il limite massimo complessivo di 5 milioni di euro.

Non sono previsti criteri vincolanti di attribuzione del disavanzo ai diversi beni. Pertanto, il soggetto risultante dall'operazione è libero di attribuire i plusvalori ai singoli beni, nel rispetto delle norme civilistiche e nei limiti consentiti dal loro presumibile valore effettivo, in modo da massimizzare il beneficio fiscale<sup>19</sup>.

3.1.3. Il richiamo al disavanzo da concambio pone in dubbio il riconoscimento del beneficio alle società che applichino i principi contabili internazionali. Detti principi internazionali configurano le operazioni di aggregazione, anche mediante fusione, come operazioni di acquisto di aziende (IFRS 3 Aggregazioni aziendali). Ne deriva che le operazioni stesse non fanno emergere quel disavanzo di concambio che la norma considera ai fini dell'attribuzione del beneficio. Né pare facile prospettare un'interpretazione analogica, considerato che le disposizioni di cui trattasi sono agevolative e quindi speciali e di stretta interpretazione.

Il punto andrebbe chiarito, anche tenendo conto che la discriminazione non pare trovare giustificazione.

### 3.2 Operazioni di conferimento (art. 1, comma 243)

Il beneficio del riconoscimento fiscale dei maggiori valori viene attribuito anche ai conferimenti neutrali di azienda, eseguiti ai sensi dell'articolo 176 del TUIR.

In questo caso, *“si considerano riconosciuti, ai fini fiscali, i maggiori valori iscritti dal soggetto conferitario”* ..... *“a titolo di avviamento o beni strumentali materiali e immateriali, per un ammontare complessivo non eccedente l'importo di 5 milioni di euro”*.

E' utile ricordare brevemente che, per i conferimenti considerati dall'art. 176 del TUIR (*“conferimenti fiscalmente neutrali”*):

- *“il soggetto conferente deve assumere, quale valore delle partecipazioni ricevute, l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell'azienda conferita”*
- *“e il soggetto conferitario subentra nella posizione di quello conferente in ordine agli elementi dell'attivo e del passivo dell'azienda stessa, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti”*.

---

<sup>19</sup> Poiché il beneficio comporta il riconoscimento fiscale degli ammortamenti effettuati su maggiori valori, lo stesso beneficio è tanto maggiore quanto più rapido sia il processo di ammortamento fiscale cui è soggetto il cespite rivalutato. Il contribuente quindi ha interesse ad imputare il disavanzo da concambio ai cespiti che sono soggetti ad aliquote di ammortamento fiscale più elevate (es. impianti e macchinari) rispetto a quelli per i quali il legislatore fiscale ha stabilito un più lento processo di ammortamento (es. marchi o immobili strumentali). Tale scelta di allocazione non risulta sindacabile dall'Amministrazione finanziaria.

In deroga a tale principio di neutralità fiscale dei conferimenti di aziende, l'art. 1, commi 242 e seguenti, della legge finanziaria per il 2007, riconoscono valenza fiscale ai valori iscritti in contabilità dal conferitario a seguito del conferimento ricevuto. Sarà possibile, per il conferitario<sup>20</sup>, assumere maggiori valori fiscali dei beni strumentali (materiali ed immateriali) e/o dell'avviamento, rispetto a quelli "ereditati" dal soggetto conferente, sempre entro il limite massimo di 5 milioni di euro<sup>21</sup>.

La rilevanza fiscale potrà dare quindi diritto alla deduzione fiscale di maggiori ammortamenti e si rifletterà inoltre, sempre per il conferitario, nella quantificazione delle plusvalenze o minusvalenze in caso di realizzo (sempre che il realizzo si verifichi dopo quattro periodi d'imposta dalla effettuazione dell'operazione. Sul punto vedi paragrafo 5).

E' da notare che:

- l'attribuzione del beneficio al soggetto conferitario non esplica alcun effetto sulla posizione fiscale del soggetto conferente, per il quale resta fermo che *"deve assumere, quale valore delle partecipazioni ricevute, l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell'azienda conferita"*;
- la spettanza del beneficio al soggetto conferitario non è condizionata dai successivi comportamenti del soggetto conferente. Questi infatti potrebbe cedere la partecipazione ricevuta a seguito del conferimento, senza per questo incidere sul riconoscimento fiscale dei valori iscritti dal soggetto conferitario;
- il beneficio al soggetto conferitario è invece soggetto a decadenza, nel caso in cui lo stesso conferitario proceda a successive ulteriori operazioni straordinarie o ceda i beni ricevuti per conferimento e fiscalmente rivalutati secondo la speciale disciplina (vedi successivo paragrafo 5).

### 3.3. Decorrenza del beneficio

Anche se la norma non fornisce chiarimenti al riguardo, si ritiene che il beneficio del riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti possa essere fatto valere con riferimento allo stesso esercizio nel corso del quale sia stata effettuata l'operazione di fusione, scissione o conferimento.

Sia nel caso delle fusioni e delle scissioni, sia nel caso del conferimento, la iscrizione del valore di avviamento e quello dei valori attribuiti ai beni strumentali è eseguita in contabilità con riferimento alla data in cui l'operazione è effettuata. Tali valori sono poi riconsiderati in sede di bilancio di fine esercizio, per le valutazioni proprie del bilancio stesso.

<sup>20</sup> "dal soggetto conferitario di cui al comma 242". L'ambito applicativo è limitato alle sole società di capitali (vedi paragrafo 1.1.).

<sup>21</sup> Per una illustrazione degli effetti dell'operazione, vedi in allegato l'esempio n. 3.

Si ritiene pertanto che, ad esempio, per un'operazione di fusione realizzata nel mese di giugno 2007, il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti si verifichi nello stesso mese di giugno e il beneficio dei maggiori ammortamenti fiscalmente deducibili possa essere usufruito fin dall'esercizio 2007.

### 3.4. Effetti del beneficio

Si tratta certamente di una agevolazione che le imprese apprezzeranno, anche se l'effettivo beneficio, in termini di risparmio di imposta, è fortemente condizionato dalla tipologia di beni su cui vengano iscritti i maggiori valori fiscalmente riconosciuti.

Il limite di 5 milioni di euro darà origine ad un beneficio complessivo di poco inferiore ai due milioni di euro (considerando gli effetti della deducibilità degli ammortamenti dei maggiori valori sia ai fini IRES che IRAP) ma la fruizione dello stesso sarà tanto più rapida quanto più breve sarà il periodo di ammortamento dei cespiti "rivalutati"<sup>22</sup> e sarà comunque condizionato dalla sussistenza di redditi imponibili in capo al soggetto risultante dall'aggregazione.

In linea di principio, sempre che il valore effettivo dei beni lo consenta, sarà preferibile allocare i maggiori valori fiscali su cespiti che siano soggetti ad una rapida procedura di ammortamento fiscale (es. impianti o macchinari) piuttosto che ad altri caratterizzati da più bassi coefficienti di ammortamento quali gli immobili (tipicamente ammortizzabili con aliquota del 3%) ovvero l'avviamento (ammortizzabile ormai in 18 anni e, quindi, con aliquota del 5,55%).

## 4. Istanza di interpello (art. 1, comma 246)

L'agevolazione fiscale è subordinata alla presentazione all'Agenzia delle entrate di un'istanza preventiva, ai sensi dell'art. 11 della legge 27 luglio<sup>23</sup> 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), al fine di dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti, come sopra illustrati.

Secondo l'art. 11 della legge n. 212 del 2000, *"Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto all'amministrazione finanziaria, che risponde entro centoventi giorni, circostanziate*

---

<sup>22</sup> Per una sommaria illustrazione degli effetti del "bonus" fiscale, vedi in allegato l'esempio n. 2.

<sup>23</sup> La norma fa riferimento al mese di "agosto".



*e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse.....*

Qualora la risposta dell'amministrazione finanziaria non pervenga al contribuente entro il termine di centoventi giorni, *"si intende che l'amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente"*.

In sostanza, il contribuente ha l'onere di presentare in via preventiva l'istanza di interpello e di dimostrare che ha diritto al beneficio, sussistendo tutti i requisiti richiesti dalla norma. L'amministrazione finanziaria può fornire risposta entro 120 giorni. In mancanza di risposta entro questo termine, il beneficio fiscale si intende riconosciuto.

Si sottolinea che l'istanza deve essere preventiva: va chiarito a che cosa debba essere preventiva. Il punto è di fondamentale importanza perché istanze "non preventive" precluderebbero l'accesso al beneficio, anche in presenza di tutte le condizioni previste dalla legge per il riconoscimento dell'agevolazione.

A questo proposito, va considerato che il regolamento di attuazione dell'art. 11 citato prevede che: *"il contribuente dovrà presentare l'istanza" .....* *"prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello"*.

Potrebbe nascere quindi il dubbio che l'istanza debba essere presentata prima che l'operazione sia stata effettuata (vedi paragrafo 2.1.).

Considerato tuttavia che il controllo dell'Agenzia non può che essere eseguito su dati oggettivi e quindi su operazioni già effettuate e che il controllo stesso è preordinato a controllare la spettanza di un'agevolazione destinata a riflettersi sulla dichiarazione dei redditi, potrebbe fondatamente sostenersi che l'istanza debba essere presentata in tempo utile per ottenere la risposta dell'Agenzia prima della presentazione della dichiarazione dei redditi (anche tardiva) che debba eventualmente riflettere il beneficio accordato.

Sulla questione si auspica un chiarimento dell'Agenzia delle entrate.

## **5. Decadenza dall'agevolazione (art. 1, comma 248)**

Con disposizione antielusiva è stabilito che la società risultante dall'aggregazione *"che nei primi quattro periodi d'imposta dalla effettuazione dell'operazione pone in essere ulteriori operazioni straordinarie (...) ovvero cede i beni iscritti o rivalutati (...) decade dall'agevolazione, fatta salva l'attivazione della procedura di cui all'articolo 37-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600"*.

In altri termini, l'agevolazione concessa viene meno se la società risultante dall'aggregazione:

- pone in essere ulteriori operazioni di trasformazione, fusione, scissione, conferimento o scambio di partecipazioni<sup>24</sup>;
- cede i beni per i quali vi sia stato il riconoscimento del maggior valore fiscale secondo le disposizioni della legge finanziaria per il 2007.

La decadenza si verifica solo se le ulteriori operazioni straordinarie o la cessione dei beni fiscalmente rivalutati si verifichi “*nei primi quattro periodi d’imposta dalla effettuazione dell’operazione*”. Anche se la formulazione non è felice, si ritiene che con tale espressione si sia voluto fare riferimento al termine del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale è stata effettuata l’operazione straordinaria (da considerare quindi come il primo periodo d’imposta dalla effettuazione dell’operazione)<sup>25</sup>.

Ad esempio: operazione di conferimento realizzata nel mese di ottobre 2007. La decadenza si dovrebbe verificare solo se la società conferitaria abbia ceduto i beni fiscalmente rivalutati entro la data del 31 dicembre 2010.

### 5.1 Istanza di disapplicazione della decadenza (art. 1, comma 248)

La disposizione dell’art. 1, comma 248, richiamata, che ha un’evidente finalità antielusiva, mira ad evitare che le imprese partecipanti all’operazione diano luogo alla prevista aggregazione aziendale al solo scopo di avere il beneficio fiscale, adottando successivamente operazioni volte sostanzialmente a smontare l’aggregazione realizzata.

Proprio tenendo conto di questa finalità, è data ai contribuenti la possibilità di chiedere la disapplicazione della norma antielusiva, formulando apposita istanza di interpello<sup>26</sup>, quando siano in grado di dimostrare la effettiva valenza economica delle ulteriori operazioni da effettuare e che nella fattispecie gli intenti elusivi non possono verificarsi.

E’ chiaro infatti che non tutte le operazioni straordinarie realizzabili successivamente alla aggregazione (agevolata) presentano profili tali da giustificare la decadenza dal beneficio: si pensi alle operazioni che mirano, attraverso ulteriori aggregazioni ad aumentare le dimensioni dell’azienda per accrescerne la competitività. Anche la cessione dei singoli beni “rivalutati” non presenta automaticamente profili di elusività: si pensi ad una società che, avendo allocato il disavanzo (o iscritto

---

24 Anche con soggetti residenti in altri stati dell’Unione europea. Trattasi delle operazioni straordinarie di cui al titolo III, capi III e IV, del TUIR (artt. da 170 a 181).

25 A questa interpretazione induce anche la considerazione che, in altre occasioni, il legislatore ha usato espressioni diverse. Ad esempio, nell’ultima legge di rivalutazione dei beni d’impresa (“*Il maggior valore attribuito in sede di rivalutazione si considera fiscalmente riconosciuto .....a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale è stata eseguita*”). Art. 1, comma 470, della legge n. 266 del 2005.).

26 Trattasi dell’interpello “disapplicativo”, disciplinato dall’art. 37-bis, comma 8, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

maggiori valori da conferimento) su un bene immobile strumentale, decida poi di alienarlo perché ha individuato una nuova localizzazione dell'attività oppure, più semplicemente, per finanziare il proprio sviluppo<sup>27</sup>.

## 5.2. Effetti della decadenza (art. 1, comma 249)

La società che sia decaduta dall'agevolazione, nella dichiarazione dei redditi dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la decadenza, è tenuta a liquidare e versare l'IRES e l'IRAP dovute sul *"maggior reddito, relativo anche ai periodi d'imposta precedenti, determinato senza tener conto dei maggiori valori riconosciuti fiscalmente"*.

Si tratta, quindi, di operare una rettifica in aumento del reddito imponibile (ai fini IRES) e del valore della produzione netta (ai fini IRAP) corrispondente alle maggiori componenti negative di reddito dedotte (ovvero alle minori componenti positive di reddito assoggettate a tassazione<sup>28</sup>) negli esercizi precedenti.

Sulle maggiori imposte liquidate non sono dovute né sanzioni né interessi.

---

<sup>27</sup> Lo stesso potrebbe dirsi per le operazioni di *sale and lease back* (o locazione finanziaria di ritorno) che hanno, ormai pacificamente, una lecita finalità di finanziamento.

<sup>28</sup> Nel caso di realizzo dei cespiti rivalutati fiscalmente.

## Esempio n. 1

**Il calcolo del disavanzo da concambio**

Si ipotizzi che la società Alfa incorpori la società Beta.

Lo stato patrimoniale di Alfa sia il seguente:

Attività		Passività	
Immobilizzazioni	1.600.000	Debiti	1.500.000
Crediti	900.000	Capitale sociale	1.000.000
<b>Totale Attivo</b>	<b>2.500.000</b>	<b>Totale Passivo</b>	<b>2.500.000</b>

Il Capitale sociale di Alfa è composto da n° 1.000 azioni del valore nominale di € 1 ciascuna

Lo stato patrimoniale di Beta sia il seguente:

Attività		Passività	
Immobilizzazioni	500.000	Debiti	1.500.000
Crediti	1.500.000	Capitale sociale	500.000
<b>Totale Attivo</b>	<b>2.000.000</b>	<b>Totale Passivo</b>	<b>2.000.000</b>

Il Capitale sociale di Beta è composto da n° 500 azioni del valore nominale di € 1 ciascuna

Il valore del capitale economico (CE) delle due società è fissato nei seguenti importi:

- Alfa: € 3.000.000
- Beta: € 12.000.000

Pertanto ai soci di Beta dovranno essere assegnate azioni della società Alfa pari all'80% del capitale sociale *post* fusione.

Calcolo del rapporto di concambio:

$$\left[ \frac{\text{CE incorporata (12.000.000)}}{\text{CE incorporante (3.000.000)}} \right] \times \left[ \frac{\text{n° azioni incorporante (1.000)}}{\text{n° azioni incorporata (500)}} \right] = 8.$$

Aumento del capitale sociale di Alfa a servizio del concambio:

$$\left[ \text{n° azioni incorporata (500.000)} \times \text{rapporto di concambio (8)} \times \text{valore nominale azioni incorporante (1)} \right] = 4.000.000$$

Calcolo del disavanzo da concambio:

[Aumento del capitale sociale di Alfa (4.000.000) – Patrimonio netto contabile di Beta (500.000)] = 3.500.000

La società incorporante Alfa, *post* fusione, avrà il seguente stato patrimoniale:

Attività		Passività	
Immobilizzazioni	2.100.000	Debiti	3.000.000
Crediti	2.400.000	Capitale Sociale	5.000.000
Disavanzo da concambio	3.500.000		
<b>Totale Attivo</b>	<b>8.000.000</b>	<b>Totale Passivo</b>	<b>8.000.000</b>

Per effetto del beneficio previsto dalla Finanziaria 2007, il valore di avviamento e quello attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali, per effetto della imputazione del disavanzo da concambio (€ 3.500.000) potrà essere riconosciuto fiscalmente per intero. L'importo, infatti, non eccede il limite massimo di € 5.000.000 previsto dalla norma.

Il beneficio effettivo, quindi, sarà rappresentato dal risparmio fiscale ottenibile grazie ai maggiori ammortamenti fiscali dei cespiti (rivalutati) o dell'avviamento (iscritto).

## Esempio n. 2

**Gli effetti del bonus fiscale**

Riprendendo i dati dell'esempio n. 1, si supponga che la società Alfa, *post* fusione, abbia un reddito imponibile IRES di € 2.000.000 ed un valore della produzione netta, ai fini IRAP, di € 3.500.000. Si ipotizza che l'aliquota IRES sia del 33% e che l'aliquota IRAP sia quella "ordinaria" del 4,25%.

L'operazione di aggregazione ha generato un disavanzo da concambio pari ad € 3.500.000, integralmente utilizzabile per l'iscrizione di maggiori valori fiscalmente riconosciuti sui cespiti della società incorporata ovvero per iscrivere una posta a titolo di avviamento.

Gli effetti del beneficio saranno rappresentati dalla deduzione di maggiori quote di ammortamento fiscalmente deducibili per un ammontare complessivamente pari al disavanzo da concambio utilizzato per "rivalutare" i beni.

Sebbene l'effetto complessivo sarà pari al prodotto tra i maggiori valori fiscalmente riconosciuti (es. € 3.500.000) per l'aliquota d'imposta (es. 37,25%), quindi pari a circa € 1.303.750, in termini finanziari il beneficio rappresentato dal risparmio di imposta sarà tanto più apprezzabile quanto più breve sia il periodo di ammortamento dei beni rivalutati o iscritti.

Le conseguenze sarebbero le seguenti:

- senza il beneficio del riconoscimento fiscale del disavanzo da concambio: la società avrebbe pagato imposte pari al 33% di € 2.000.000 ed al 4,25% di € 3.500.000, ossia per un importo complessivo di € 808.750
- utilizzando il beneficio del riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti, invece, ottiene un risparmio fiscale, tanto maggiore quanto più rapido è il periodo di ammortamento fiscale dei beni su cui il disavanzo è stato allocato:
  - Allocazione del disavanzo su cespiti con **ammortamento al 20%**:

• Reddito imponibile lordo ai fini Ires:	€ 2.000.000
• Ammortamento cespiti rivalutati: € 3.500.00 x 20% =	€ 700.000 -
• Reddito imponibile netto ai fini Ires:	€ 1.300.000
• <b><u>Ires dovuta (33%):</u></b>	<b>€ 429.000</b>
• Imponibile lordo ai fini Irap:	€ 3.500.000
• Ammortamento cespiti rivalutati: € 3.500.00 x 20% =	€ 700.000 -
• Imponibile netto ai fini Irap:	€ 2.800.000
• <b><u>Irap dovuta (4,25%):</u></b>	<b>€ 119.000</b>
• <b><u>Totale imposte (Ires + Irap):</u></b>	<b>€ 548.000</b>
• <b><u>Risparmio fiscale: (808.750 – 548.000)</u></b>	<b>€ 260.750</b>

• Allocazione del disavanzo a titolo di **avviamento (ammortamento in 18 anni)**:

• Reddito imponibile lordo ai fini Ires:	€ 2.000.000	
• Ammortamento avviamento: € 3.500.00 / 18 =	€ 194.444 -	
• Reddito imponibile netto ai fini Ires:		€ 1.805.556
• <b><i>Ires dovuta (33%):</i></b>	<b>€ 595.833</b>	
• Imponibile lordo ai fini Irap:	€ 3.500.000	
• Ammortamento avviamento: € 3.500.00 / 18 =	€ 194.444 -	
• Imponibile netto ai fini Irap:	€ 3.305.556	
• <b><i>Irap dovuta (4,25%):</i></b>	<b>€ 140.486</b>	
• <b>Totale imposte (Ires + Irap):</b>	<b>€ 736.319</b>	
• <b>Risparmio fiscale: (808.750 – 736.319)</b>	<b>€ 72.431</b>	

E' chiara quindi la convenienza, ove civilisticamente possibile, ad allocare il disavanzo da concambio su cespiti che abbiano un rapido periodo di ammortamento, evitando quindi sia l'iscrizione di avviamento che l'incremento di valore degli immobili, trattandosi di beni tipicamente soggetti ad ammortamento in un più elevato arco temporale.

## Esempio n. 3

**Agevolazione fiscale per i conferimenti neutrali di azienda**

Si supponga che la società Alfa gestisca una azienda industriale e che sia interessata ad una integrazione con l'azienda gestita dalla società Beta.

I dati contabili dell'azienda gestita da Beta (azienda Beta) siano i seguenti (dati in migliaia):

**Attività**

Fabbricati industriali	€	10.000
Impianti e macchinari	€	6.500
Crediti verso clienti	€	3.500
<b>Totale attività</b>	€	<b>20.000</b>

**Passività**

Debiti verso fornitori	€	5.000
T.F.R.	€	4.000
Altri debiti	€	1.000
<b>Totale passività</b>	€	<b>10.000</b>
<b>Valore netto contabile</b>	€	<b>10.000 (*)</b>

(\*) si suppone per semplicità che il valore contabile del compendio aziendale sia anche quello fiscalmente riconosciuto

In sede di valutazione del compendio aziendale (dell'azienda Beta) il perito effettua le seguenti rettifiche per giungere al valore economico dell'azienda oggetto di conferimento:

Attività	Valori contabili	Rettifiche	Valori correnti
Fabbricati industriali	€ 10.000	+ 5.000	€ 15.000
Impianti e macchinari	€ 6.500	- 1.500	€ 5.000
Avviamento	€ 0	+ 5.000	€ 5.000
Crediti verso clienti	€ 3.500	- 500	€ 3.000
<b>Totale attività</b>	€ 20.000	+ 8.000	€ 28.000
<b>Passività</b>			
Debiti verso fornitori	€ 5.000	----	€ 5.000
T.F.R.	€ 4.000	----	€ 4.000
Altri debiti	€ 1.000	+ 200	€ 1.200
<b>Totale passività</b>	€ 10.000	+ 200	€ 10.200
<b>Valore netto</b>	€ 10.000	+ 7.800	€ 17.800



La società conferente (Beta) e la società conferitaria (Alfa) decidono di perfezionare il conferimento ai sensi dell'art. 176 del TUIR e quindi in regime di neutralità fiscale.

Il valore economico della società Alfa viene fissato in € 160.200 così che, per effetto del conferimento d'azienda, alla società Beta dovrà essere assegnato il 10% del capitale sociale *post aumento* [17.800 : (160.200 + 17.800)].

Il patrimonio netto della società Alfa sia il seguente:

Capitale sociale:	€	54.000
Riserva legale:	€	10.000
Utili a nuovo:	€	11.000
<b>Totale</b>	€	<b>75.000</b>

L'ammontare complessivo del conferimento (€ 17.800) viene attribuito ad aumento del capitale sociale per € 6.000 ed a riserva sovrapprezzo per € 11.800.

A seguito dell'operazione, quindi, il patrimonio netto di Alfa sarà il seguente:

Capitale sociale:	€	60.000 (di cui il 10% detenuto da Beta)
Riserva legale:	€	10.000
Riserva sovrapprezzo	€	11.800
Utili a nuovo:	€	11.000
<b>Totale</b>	€	<b>92.800</b>

Per effetto del regime di neutralità:

- Beta assumerà quale valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni ricevute quello di € 10.000 (ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell'azienda conferita), e
- Alfa iscriverà le attività e le passività conferite (azienda Beta) nel proprio bilancio in base ai valori di perizia e dovrà far risultare da apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi (Mod. Unico) i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.

Tuttavia, per effetto della agevolazione introdotta dalla Finanziaria 2007, Alfa potrà considerare fiscalmente riconosciuti i maggiori valori iscritti, relativi ai fabbricati industriali o all'avviamento, fino ad un ammontare complessivo di € 5.000. Siccome i maggiori valori iscritti, su tali beni dell'attivo conferito, sono complessivamente pari ad € 10.000, la società Alfa dovrà decidere quali dei maggiori valori iscritti considerare fiscalmente riconosciuti.

Si supponga che l'aliquota di ammortamento fiscale dei beni in oggetto siano le seguenti:

- Fabbricati industriali: 4%
- Avviamento: 5,55%

La scelta maggiormente conveniente dal punto di vista fiscale sarebbe, in linea di principio, quella di attribuire interamente i maggiori valori fiscalmente riconosciuti all'avviamento, ottenendo così maggiori ammortamenti fiscalmente deducibili pari ad € 277,5 [5.000 x 5,55%] con un risparmio d'imposta complessivo annuo, ai fini IRES ed IRAP, pari ad € 103,4.

In questo caso, quindi, la società Alfa non farà risultare, dalla propria dichiarazione dei redditi, alcuna riconciliazione tra valore contabile e valore fiscale dell'avviamento mentre dovrà evidenziare le differenze, sia positive che negative, relative a tutti gli altri beni dell'attivo e del passivo conferito.